

FAQ CRESCITA TRENINO

1. PARTE GENERALE

1.1 Qual è il periodo di retroattività da considerare per le spese sostenute e indicate nella domanda di incentivo?

Per le domande di incentivo presentate a valere sull'anno 2025 (dal 4 novembre 2025 fino al 16 marzo 2026, per spese realizzate entro il 31 dicembre 2025) la retroattività è stata aggiornata in 38 mesi (non oltre il 1° gennaio 2023) per tutte le misure agevolative e sottomisure di Crescita Trentino.

1.2 Devo avere un Durc regolare per presentare domanda di incentivo?

Sì, qualora l'impresa non sia esente, deve avere un Durc valido temporalmente al momento di presentazione dell'istanza da cui risulti la regolarità contributiva, come previsto dall'apposito campo attivato in Piattaforma.

In particolare, il requisito della regolarità contributiva dovrà essere rispettato in sede di domanda, concessione ed erogazione.

In sede di domanda, la regolarità contributiva è dichiarata dall'istante ex art. 46 DPR n. 445/2000 secondo quanto risultante da DURC temporalmente valido, mentre in sede di concessione ed erogazione verrà verificata dal soggetto istruttore.

1.3 Le fatture indicate nell'elenco spese allegato alla domanda di incentivo devono avere un importo minimo?

Sì, l'importo minimo di ogni fattura presentabile è pari a 500 euro, IVA esclusa, fatte salve le spese relative ad attestazioni di verifica e attestazioni tecniche di esperti specializzati nella materia di cui al punto 11, commi 4 e 5 delle Disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, che possono essere di importo inferiore.

L'importo minimo di spesa deve, inoltre, riguardare beni e/o servizi rientranti tra le spese ammissibili secondo quanto previsto, in via generale e per le singole misure agevolative e sottomisure, nelle disposizioni specifiche Crescita Trentino.

1.4 Le spese indicate nella domanda di incentivo possono essere riferite ad un contratto di leasing?

Sì, ad eccezione della sottomisura "Veicoli aziendali", nell'ambito della quale non sono ammessi né contratti di leasing né contratti di finanziamento stipulati con società riconducibili al venditore del veicolo.

Nei casi in cui è consentito, il contratto di leasing deve essere stato stipulato entro i 38 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo a valere sull'anno 2025 e le spese ammissibili sono limitate ai canoni scaduti e pagati entro tale data.

Si ricorda altresì che il contratto, ove il soggetto istruttore ne richieda copia, dovrà essere registrato ai sensi dell'articolo 6 del DPR 26 aprile 1986 (T.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

1.5 Quale valore di spesa va indicato in caso di contratto di leasing?

In caso di contratto di leasing, in domanda deve essere indicato esclusivamente il valore originario del bene e/o servizio oggetto del contratto stesso nel caso in cui tutti i canoni siano stati regolarmente pagati compreso il riscatto ovvero le quote del valore originario del bene e/o servizio corrispondenti ai canoni regolarmente pagati alla data di presentazione della domanda di incentivo. Non sono ammessi oneri accessori, quali spese notarili, imposte e tasse, IVA, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, imprevisti e altri.

1.6 Sono ammissibili spese realizzate, nei termini previsti dalla norma, da un soggetto giuridico diverso ma che ha operato in continuità con quello richiedente?

In generale sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute dal soggetto beneficiario entro i 38 mesi precedenti la data di presentazione delle domande di incentivo a valere sull'anno 2025 (dal 4 novembre 2025 fino al 16 marzo 2026, per spese realizzate entro il 31 dicembre 2025).

Pur tuttavia sono ammissibili anche spese effettuate da un soggetto giuridico diverso ma che, nell'intervallo di ammissibilità delle spese (retroattività 38 mesi), ha operato in continuità con il soggetto beneficiario, nelle ipotesi di operazioni straordinarie a titolo universale, quali trasformazione, fusione per incorporazione, scissione totale, conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. In tali casi, il professionista attestatore dovrà dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che tutti i beni e/o servizi oggetto della domanda di incentivo rientrano nel patrimonio dell'impresa richiedente e che i relativi documenti di spesa risultano integralmente pagati dai soggetti interessati dall'operazione sopra indicata nei termini di presentazione della domanda di incentivo (rendicontazione), con le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

1.7 Posso cumulare il contributo Crescita Trentino con altri aiuti di stato e/o aiuti "de minimis"?

No, gli aiuti concessi su Crescita Trentino non sono cumulabili con altri aiuti di stato né con aiuti "de minimis", ad eccezione dei contributi in conto interessi e delle garanzie, controgaranzie e co-garanzie.

Esempio: nel caso di impianto fotovoltaico realizzato da piccola impresa, l'agevolazione in de minimis Protocollo Sviluppo Trentino sul finanziamento (1,5% annuo per 9 anni, corrispondente al 13,5%) può essere cumulata con l'agevolazione in de minimis Crescita Trentino - Aiuti per investimenti per la transizione energetica (40%), a condizione che il plafond de minimis disponibile possa coprire entrambi gli interventi e che l'aiuto complessivo non superi il 100% della spesa agevolata.

1.8 Quando la fattura di un professionista, soggetta a ritenuta d'acconto, è considerata completamente pagata ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione?

La fattura di un professionista soggetta a ritenuta d'acconto è considerata completamente pagata ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione Crescita Trentino nel momento in cui il committente ha effettivamente corrisposto l'importo dovuto al professionista, al netto di ritenuta di acconto, la quale potrà essere versata all'erario in qualità di sostituto d'imposta successivamente alla presentazione della domanda di incentivo, nel rispetto della scadenza fiscale.

1.9 Le società immobiliari possono richiedere il contributo per i beni in proprietà o in godimento?

Sì, le società immobiliari con codice Ateco 68.31 (sezione M - "Attività immobiliari") possono presentare domanda di incentivo solo per spese relative all'unità operativa, in proprietà o in godimento, ove svolgono tale attività. Non sono, invece, agevolabili investimenti fatti da società immobiliari su immobili di proprietà destinati ad essere concessi in godimento a terzi.

1.10 I contratti di apprendistato devono essere conteggiati nel calcolo delle ULA?

Sì, i contratti di apprendistato devono essere considerati ai fini del calcolo delle ULA secondo la definizione prevista al punto 2, comma 1, lettera bb) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

1.11 Come devo predisporre la domanda di incentivo se l'iniziativa comprende beni immateriali o servizi che per loro natura sono indivisibili ed è realizzata a favore di più unità operative site in provincia di Trento e/o per più attività di impresa ammesse?

Se l'iniziativa, intesa come insieme delle spese sostenute per le quali viene richiesto l'incentivo su ciascuna misura agevolativa/sottomisura con riferimento alla medesima unità operativa e all'attività svolta, comprende beni immateriali o servizi che per loro natura sono indivisibili ed è realizzata a favore di più unità operative site in provincia di Trento e/o per più attività di impresa ammesse, l'agevolazione dovrà essere richiesta per una soltanto delle unità operative interessate (indicando ove possibile l'unità locale principale) e/o per l'attività di impresa svolta in via principale o prevalente.

1.12 Sono agevolate le spese realizzate su unità operative anche di non proprietà?

Le spese devono essere realizzate su un'unità operativa che rispetta le condizioni previste al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Sono quindi ammesse ad agevolazione le spese realizzate su unità operative per le quali il soggetto richiedente l'incentivo abbia stipulato un contratto di locazione o leasing o comodato o affitto d'azienda o di ramo d'azienda o di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, adeguato all'attività svolta in relazione all'iniziativa. Sono altresì ammessi i contratti siglati a seguito di asta pubblica effettuata da enti locali e loro enti strumentali, e dagli enti strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. I predetti contratti dovranno essere adeguatamente documentati, stipulati e registrati entro 30 giorni dalla data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata. Nel caso specifico del contratto di locazione, il contratto dovrà essere stato sottoscritto, anche in data antecedente alla domanda di incentivo, con durata almeno pari a 6 più 6 anni fatti salvi i contratti siglati con enti locali e loro enti strumentali, e dagli enti strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Non è necessaria la stipula di alcun contratto da parte di soggetti le cui unità operative sono localizzate unicamente sul territorio provinciale e la produzione di beni e servizi è esercitata principalmente presso i committenti. Sono in ogni caso ammissibili i contratti di messa a disposizione di spazi stipulati da enti strumentali della Provincia per l'insediamento di imprese sul territorio provinciale. Lo spazio di lavoro condiviso "coworking" non è considerato unità operativa.

1.13 Come deve essere compilato il campo "Id transazione ultimo pagamento" contenuto nella tabella "Elenco spese ammissibili sostenute" qualora la spesa sia stata pagata con un metodo privo di codice identificativo univoco?

Qualora la spesa inserita nell'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute sia stata pagata, secondo le modalità previste dal punto 5, comma 12 delle Disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, con uno strumento privo di codice identificativo univoco, il campo "Id transazione ultimo pagamento" non deve essere lasciato vuoto. È necessario inserire, in sostituzione del codice, una descrizione testuale che identifichi in modo chiaro la specifica modalità di pagamento utilizzata.

Ad esempio, nel caso in cui il pagamento sia avvenuto mediante ricevuta bancaria, dovrà essere inserita la dicitura "Ri.Ba".

1.14 Sono ammesse le compensazioni di spesa nei pagamenti dei titoli di spesa o nelle fasi precedenti alla stipulazione dei contratti di leasing (ad esempio nel pagamento del maxi canone)?

Le compensazioni di spesa non sono ammissibili, come previsto dal punto 5, comma 12 delle disposizioni di carattere generale, intendendosi esclusivamente la compensazione legale, volontaria e giudiziale. Sono invece ammissibili istituti quali, a titolo esemplificativo, adempimento del terzo ex art. 1180 C.C. e delegazione di pagamento ex art. 1269 C.C..

2. MISURA "AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI IN ATTIVI MATERIALI O IMMATERIALI" - SOTTOMISURA "INVESTIMENTI FISSI"

2.1 Come posso dimostrare l'incremento dell'efficienza produttiva?

In sede di compilazione della domanda di contributo, qualora l'istanza non riguardi una nuova sede operativa oppure un ampliamento e/o ristrutturazione, l'istante dovrà compilare un campo descrizione obbligatorio, nel quale dovrà dimostrare l'incremento dell'efficienza produttiva derivante dall'acquisto di nuovi beni mediante, alternativamente, l'indicazione del rapporto tra valore totale *output* (quantità di beni o servizi prodotti moltiplicata per il relativo prezzo di vendita) e costi degli *input* (inclusendo sia costi fissi che costi variabili) prima dell'investimento e dopo lo stesso ovvero indicando in modo puntuale come l'investimento abbia determinato maggiore flessibilità nello svolgimento dell'attività produttiva rispetto allo *status quo ante*, secondo quanto stabilito dal punto 10, comma 1, lettera c) delle disposizioni specifiche Crescita Trentino - Aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali - Investimenti fissi.

2.2. In quali casi non sono ammesse le spese relative a iniziative realizzate con la modalità del contratto "chiavi in mano"?

Le spese relative a iniziative realizzate mediante contratti "chiavi in mano" non sono ammesse solo nei casi di creazione di una nuova unità operativa e di ampliamento/ristrutturazione di un'unità operativa esistente.

2.3 Sono agevolabili mezzi di trasporto immatricolati come macchine agricole?

No, in nessun caso sono agevolabili mezzi di trasporto immatricolati come macchine agricole ai sensi dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada).

2.4 Posso inserire tra le spese ammissibili biciclette o e-bike destinate al noleggio o alla clientela del mio esercizio turistico?

Le biciclette o le e-bike, pur essendo veicoli ai sensi D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada), non sono ammesse ad agevolazione, in quanto non rientrano tra le tipologie di

mezzi di trasporto indicate al punto 11, comma 1, lettera b.5) delle disposizioni specifiche Crescita Trentino - Aiuti per investimenti fissi in attivi materiali o immateriali - Investimenti fissi.

Inoltre, i beni destinati al noleggio non sono agevolabili *tout court*.

2.5 Quando il “passaggio generazionale” si configura quale “impresa di nuova costituzione”?

Il “passaggio generazionale” si configura quale “impresa di nuova costituzione”, con la percentuale di agevolazione maggiorata, solo laddove l'atto di trasferimento si concretizzi nella costituzione di una nuova impresa attraverso il conferimento o la cessione, totale, dell'azienda originaria da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda, come risultante dal Registro delle imprese (data inizio attività della nuova impresa).

3. MISURA “AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI IN ATTIVI MATERIALI O IMMATERIALI” - SOTTOMISURA “VEICOLI AZIENDALI”

3.1 Come vengono individuati i veicoli agevolabili nella sottomisura Veicoli aziendali?

L'elenco dei veicoli agevolabili riportato nella sottomisura Veicoli Aziendali di Crescita Trentino è mutuato dalla classificazione, con le relative sottoclassificazioni, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada).

3.2 E' ammessa la cd. rottamazione per esportazione per ottenere l'agevolazione sull'acquisto di un nuovo veicolo?

No, la rottamazione per esportazione non è ammessa. E' ammessa esclusivamente la demolizione certificata del veicolo presso un centro autorizzato in conformità alle normative vigenti, garantendo così la corretta cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

3.3 Sono agevolabili veicoli immatricolati come macchine agricole?

No, in nessun caso sono agevolabili veicoli immatricolati come macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada).

4. MISURA “AIUTI PER INVESTIMENTI AZIENDALI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA, LA TUTELA DELL'AMBIENTE, L'ECONOMIA CIRCOLARE E L'EFFICIENZA ENERGETICA”

4.1 Nel caso di iniziativa volta ad installare un nuovo impianto fotovoltaico, quali sono i requisiti che deve possedere l'unità operativa e nello specifico la superficie su cui avverrà l'installazione ?

Nel caso in cui un'impresa detenga una porzione materiale dell'immobile (ad esempio, un ristorante al piano terreno) e intenda installare un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio, è necessario che l'impresa dimostri di avere la piena disponibilità giuridica del

tetto ovvero del lastrico solare, in forza di un diritto di proprietà, di un diritto di superficie ovvero di un diritto d'uso del tetto o del lastrico solare espressamente previsto nel contratto di locazione, leasing (si veda FAQ sull'agevolabilità del contratto di leasing), comodato o altro contratto di cui al punto 3, comma 8 delle Disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in conformità con la definizione di unità operativa. Sono ammessi atti aggiuntivi al contratto originario, stipulati prima della presentazione dell'istanza, che esplicitino il diritto di uso del tetto/lastrico solare da parte dell'unità operativa non di proprietà sita in edificio diviso in più unità immobiliari. Gli atti devono rivestire forma scritta ed essere registrati, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale.

4.2 Quali tipologie di impianto fotovoltaico sono agevolabili?

Le disposizioni prevedono un'agevolazione per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eventualmente dotati di accumulo.

Per installazione di nuovi impianti fotovoltaici si intendono altresì ammodernamenti di impianti esistenti, che avvengono attraverso la completa sostituzione dell'impianto precedente. Non sono invece incentivabili nella misura agevolativa Aiuti per investimenti aziendali per la transizione energetica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica spese relative all'installazione di nuovi pannelli in aggiunta all'impianto esistente (ampliamento) o il revamping dell'impianto già esistente.

In Crescita Trentino sono ammissibili anche impianti obbligatori per legge.

5. MISURA “AIUTI PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI SU CREDITI COMMERCIALI”

- - -

6. MISURA “AIUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO PROVINCIALE”

6.1 Il limite minimo di spesa di euro 5.000,00 previsto per la misura agevolativa Aiuti per l'internazionalizzazione a cosa è riferito?

Il limite minimo di spesa pari a euro 5.000,00 è riferito all'iniziativa, cioè all'insieme spese sostenute per le quali viene richiesto l'incentivo su ciascuna misura agevolativa/sottomisura con riferimento alla medesima unità operativa e all'attività svolta.

Esempio 1: nel caso di spese relative a partecipazione a fiere internazionali e servizi di consulenza per l'internazionalizzazione riferiti alla medesima unità locale e riconducibili al medesimo codice Ateco, l'iniziativa è unica e la spesa minima totale deve essere pari ad almeno euro 5.000,00.

Esempio 2: nel caso di spese relative a partecipazione a fiere internazionali riferite all'unità locale sita in Trento e riconducibili al codice Ateco 82.2 e di spese per servizi di consulenza per l'internazionalizzazione riferite all'unità locale di Rovereto e riconducibili al medesimo codice Ateco 82.2, si tratta di due iniziative distinte (in quanto riferite a due unità operative

diverse) e la spesa minima totale deve essere pari ad almeno euro 5.000,00 per ciascuna iniziativa.

Esempio 3: nel caso di spese relative a partecipazione a fiere internazionali riferite all'unità locale sita in Trento e riconducibili al codice Ateco 82.2 e di spese per servizi di consulenza per l'internazionalizzazione riferite all'unità locale di Trento e riconducibili al diverso codice Ateco 95, si tratta di due iniziative distinte (in quanto riferite ad due attività di impresa diverse) e la spesa minima totale deve essere pari ad almeno euro 5.000,00 per ciascuna iniziativa.

6.2 Quali sono i requisiti della missione aziendale estera congiunta?

La missione aziendale estera congiunta, per essere tale, deve vedere la partecipazione del soggetto beneficiario e di almeno altre tre imprese. Inoltre deve essere coordinata da enti strumentali della Provincia, enti istituzionali, cooperative o consorzi che soddisfino i requisiti previsti al punto 11, comma 2, lettera d) delle disposizioni specifiche Crescita Trentino - Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale.

6.3 In quali casi l'esperto specializzato deve rendere un'attestazione aggiuntiva rispetto all'attestazione di verifica del professionista?

L'attestazione tecnica resa dall'esperto specializzato deve essere resa e allegata alla domanda di incentivo, in aggiunta all'attestazione di verifica del professionista, in tutti i casi, ad eccezione delle spese relative a servizi a sostegno dell'internazionalizzazione di imprese associate.

7. MISURA "AIUTI PER FINANZIARE PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E STUDI DI FATTIBILITÀ"

7.1 Quanti progetti di ricerca e sviluppo possono essere presentati nella medesima domanda di incentivo?

La domanda di incentivo deve riferirsi ad un solo progetto di ricerca e sviluppo.

7.2 Chi può rendere l'attestazione tecnica prevista dal punto 18 delle disposizioni specifiche Crescita Trentino - Aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità?

L'attestazione, resa nella forma della perizia giurata, deve essere resa da un esperto specializzato in materia iscritto all'albo dei certificatori per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui al D.P.C.M. del 15 settembre 2023 e s.m..